



Ordinanza concernente la manutenzione dei fondi

Il Municipio di Capriasca,

richiamati gli articoli 38 del Regolamento di applicazione della Legge edilizia cantonale, 107 e 186 della Legge organica comunale, 60 del Regolamento comunale, 27 delle NAPR generali d'attuazione del PR di Capriasca, nonché tutte le altre disposizioni in materia,

d e c r e t a

Art. 1 Scopo

La presente Ordinanza persegue lo scopo di garantire la sicurezza delle persone e delle cose, di preservare il decoro nelle aree urbane, di contenere l'avanzata del bosco nelle superfici ancora libere in zona agricola, imponendo una regolare manutenzione dei fondi.

Art. 2 Campo di applicazione

Le disposizioni della presente Ordinanza sono applicabili alle zone edificabili ed a quelle non edificabili, esclusa la zona forestale.

Art. 3 Obbligo di manutenzione terreni in zona edificabile

¹Ogni proprietario ha l'obbligo di mantenere in buono stato il proprio fondo.

²Tutti i proprietari di terreni fronteggianti strade, sentieri, piazze, marciapiedi o altri sedimi comunali hanno l'obbligo di provvedere alla potatura delle siepi ed al taglio dei rami sporgenti (anche di alberi) sull'area pubblica, allo scopo di eliminare inconvenienti a pedoni e veicoli, in particolare per non impedire la visuale, garantire l'illuminazione pubblica e la sicurezza del traffico.

³I lavori di manutenzione devono essere eseguiti almeno due volte l'anno, in funzione dello sviluppo della vegetazione.

⁴Il materiale derivante dalla pulizia del fondo deve essere immediatamente allontanato.

Art. 4 Obbligo di manutenzione terreni in zona agricola

Lo sfalcio del fieno deve avvenire almeno una volta all'anno in modo da evitare la crescita libera di arbusti, roveti, rampicanti, ecc.; deve pure essere evitata la crescita di alberi ad alto fusto (inselvaticamento).

Art. 5 Alberature

¹Gli alberi ad alto fusto secchi o con evidenti segni di deperimento devono essere oggetto di interventi di manutenzione eseguiti da personale qualificato. In generale, gli alberi ad alto fusto devono essere oggetto di regolari controlli e interventi di cura.

²Il Municipio ha la facoltà di intimare l'abbattimento di un albero per ragioni di sicurezza, con costi d'esecuzione a carico del proprietario.

³Per la cura di alberi inventariati, di particolare pregio o meritevoli di protezione, gli interventi di manutenzione devono essere preventivamente notificati all'Ufficio tecnico comunale; esso ha la facoltà di condizionarne l'esecuzione, qualora ciò sia ritenuto necessario.

Art. 6 Piante invasive, neofite

¹La presenza di piante invasive (cfr. lista emanata dalla Commissione svizzera per la conservazione delle piante selvatiche) deve essere segnalata all'Ufficio tecnico comunale.

²Le piante di cui al cpv. 1 devono essere eliminate sistematicamente secondo i metodi di lotta più appropriati.



Art. 7 Controlli e sanzioni

¹Il Municipio procede a controlli periodici e assegna ai proprietari inadempienti un termine per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, scaduto infruttuoso il quale procede all'esecuzione d'ufficio a loro spese, sulla base delle seguenti tariffe:

Operaio comunale con attrezzi Fr. 60.--/ ora

supplementi:

uso del trattore Fr. 30.--/ ora

uso motosega Fr. 25.--/ ora

uso tosaerba, tagliasiepe, decespugliatore Fr. 20.--/ ora

²In caso di esecuzione d'ufficio per il tramite di ditte private viene rifatturato il costo effettivo.

³Resta riservata la procedura di contravvenzione ai sensi degli art. 46 LE, 145 e segg. LOC.

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di esposizione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Andrea Pellegrinelli, **Sindaco**

Davide Conca, **Segretario**

Approvata con risoluzione municipale no. 888 del 9 settembre 2019.

La presente Ordinanza viene pubblicata agli albi comunali, a norma degli artt. 192 LOC e 44 RALOC, dal 12 settembre all'11 ottobre 2019.